



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Vendere all'estero vini e altre bevande alcoliche. Accise e aspetti IVA

- Deposito fiscale, destinatario registrato, destinatario registrato per singola operazione.
 - Scritture, cauzione e trasmissione telematica
 - La telematizzazione delle accise per il settore vino
 - Documenti di accompagnamento: la telematizzazione del D.A.A. La gestione automatica della garanzia
 - Piccoli produttori di vino
 - Circolazione dei prodotti in ambito comunitario ed extra U.E.
- Cenni sul nuovo Codice Doganale

Ing. Andrea Zucchetta

Treviso, 21/02/2018



PRODOTTI SOGGETTI AL REGIME DELLE ACCISE

- Art. 27 del D.L.sv. 504/95

1. Sono sottoposti ad accisa la birra, **il vino**, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico (1) (2).
2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti **in regime di deposito fiscale**.



CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 28 del D.L.sv. 504/95

Il regime del deposito fiscale è consentito per i seguenti impianti:

d) nel settore del **vino**, fatto salvo quanto previsto nell'art. 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra:

- 1) **cantine e stabilimenti di produzione;**
- 2) **impianti di condizionamento e di deposito che effettuano movimentazioni intracomunitarie.**



CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 1 del D.L.sv. 504/95

2. Ai fini del presente testo unico si intende per:

.....

- b) **accisa**: l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;
- c) prodotto «**sottoposto**» ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;
- d) prodotto «**soggetto**» od «**assoggettato**» ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto;
- e) **deposito fiscale**: l'impianto in cui vengono **fabbricate**, trasformate, detenute, **ricevute o spente merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa**, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria;
- f) **depositario autorizzato**: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;
- g) **regime sospensivo**: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
- l) **destinatario registrato**: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;
- m) **speditore registrato**: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92



CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 8 del D.L.sv. 504/95

1. Il soggetto che intende operare come destinatario registrato e' preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria competente; l'autorizzazione, valida fino a revoca, e' rilasciata in considerazione dell'attivita' svolta dal soggetto. Al destinatario registrato e' attribuito un codice di accisa.
2. Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1 e' valida per un unico movimento e per una quantita' prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE

IL DEPOSITO FISCALE



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE

IL DESTINATARIO REGISTRATO





CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 5 del D.L.sv. 504/95

1. La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.
2. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'Amministrazione finanziaria. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 63. Per i tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.



CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 5 del D.L.sv. 504/95

3. Il depositario è obbligato:

a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale **esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca;**



CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 6 del D.L.sv. 504/95

4. Il depositario autorizzato mittente o lo spediteore registrato e' tenuto a fornire **garanzia** del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia puo' essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia puo' essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo spediteore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita' alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati membri della Comunita' europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando e' data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunita', con le modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e 12. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse.



Art. 7 del D.M. 153/01

Art 7 Contabilita' del depositario autorizzato

1. Fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti, il depositario autorizzato esercente impianto di fabbricazione di prodotti da sottoporre ad accisa tiene, conformemente alle istruzioni impartite dall'Agenzia:
 - a) un registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati introdotti od estratti dal deposito;
 - b) un registro di carico e scarico dei singoli prodotti finiti sottoposti ad accisa, distintamente per prodotti denaturati e prodotti non denaturati, riportando anche le rimanenze contabili giornaliere, quando necessarie per il conteggio dei cali ammissibili.
 - c) **un registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d'accisa nel quale sono riportati anche i dati relativi all'appuramento delle partite spedite nonché, giornalmente, l'ammontare della cauzione dovuta sulle spedizioni non ancora appurate.**



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Vendere all'estero vini e altre bevande alcoliche. Accise e aspetti IVA

- RegISTRAZIONI, dichiarazioni e comunicazioni periodiche

Le registrazioni relative all'esercizio di un deposito fiscale vino sono le seguenti:

- Ad ogni spedizione INTRA UE \Rightarrow emissione e-AAD telematico, registrazione su registro partite ricevute e spedite in sospensione d'accisa, gestione garanzia; all'appuramento (ricezione messaggio IE-815)
- Ad ogni spedizione EXTRA UE (esportazione) con dogana di uscita non nazionale \Rightarrow come sopra con in aggiunta la comunicazione allo spedizioniere del n. di ARC da inserire nel campo 44 della dichiarazione doganale



- RegISTRAZIONI, dichiarazioni e comunicazioni periodiche
- Mensilmente ➡ trasmissione del prospetto riepilogativo delle movimentazioni mediante telematizzazione delle accise
- Annualmente ➡ a) versamento del diritto di licenza dal 1/12 al 16/12 per l'anno successivo utilizzando il modello F 24
- b) Trasmissione annuale dei prospetti relativi a:
 - l'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti;
 - il bilancio di materia distintamente per sezione di impianto, con l'indicazione delle rese di lavorazione;
 - il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell'impianto.



- RegISTRAZIONI, dichiarazioni e comunicazioni periodiche
- prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa, distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d'imposta e delle relative garanzie; al prospetto è allegata la distinta delle partite introdotte ed estratte in sospensione di accisa, con l'indicazione del mittente o del destinatario e con gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento; *(entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell'anno cui si riferisce)*



- Documenti accompagnatori

Per le spedizioni intracomunitarie di vino è necessario l'uso dell'e-AAD.

Per le esportazioni con dogana di uscita non nazionale è obbligatoria l'emissione dell'e-AAD; **il relativo numero di ARC deve essere comunicato allo spedizioniere, che opera presso la dogana di esportazione (sempre nazionale), che lo deve immettere nel campo 44 della dichiarazione doganale.**



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

*Vendere all'estero vini e altre bevande alcoliche. Accise
e aspetti IVA*

- Documenti accompagnatori per prodotti diversi dal vino **ad
accisa assoluta**

Lo speditore dovrà prestare, anche in solido con il destinatario, cauzione a garanzia del pagamento dell'accisa nel Paese comunitario di destinazione.

Presentare prima della spedizione, una dichiarazione ai fini del rimborso, dimostrando l'avvenuto pagamento dell'accisa



- Documenti accompagnatori per prodotti diversi dal vino **ad
accisa assoluta**

Appurare il buon esito della spedizione mediante ricezione dell'esemplare n. 3 del DAS contenente, nell'apposito riquadro B, l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante. Tale esemplare deve essere corredato da un documento comprovante, da parte dell'autorità fiscale del Paese comunitario di destinazione, l'avvenuta presa in carico delle merci e dei relativi diritti d'accisa, che può anche consistere in un'attestazione apposta dalla suddetta autorità sull'esemplare n. 3 del DAS, o che riporti l'indirizzo del competente ufficio fiscale del Paese comunitario di destinazione, la data di accettazione della dichiarazione da parte di tale ufficio nonché il numero di riferimento o di registrazione della medesima.



- Documenti accompagnatori per prodotti diversi dal vino **ad
accisa assoluta**

In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di due mesi dalla data di spedizione, comunica al competente Ufficio delle Dogane il mancato arrivo dell'esemplare n. 3 del DAS.

Si deve comunque verificare che il destinatario sia abilitato a ricevere tali prodotti in sospensione d'accisa consultando l'archivio SEED



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

*Vendere all'estero vini e altre bevande alcoliche. Accise
e aspetti IVA*

- Documenti accompagnatori per prodotti diversi dal vino **ad
accisa assoluta**

In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di due mesi dalla data di spedizione, comunica al competente Ufficio delle Dogane il mancato arrivo dell'esemplare n. 3 del DAS.

Si deve comunque verificare che il destinatario sia abilitato a ricevere tali prodotti in sospensione d'accisa consultando l'archivio SEED



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

*Vendere all'estero vini e altre bevande alcoliche. Accise
e aspetti IVA*

Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda il vino, in
vigenza dell'aliquota zero in Italia,
sono da escludere violazioni penali
in materia di accise.



Regime sanzionatorio

TIPOLOGIE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE:

1) Omesso o ritardato versamento del diritto di licenza

Art. 13 D.L.sv. 471/97

- 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato..*
- 2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.*



Regime sanzionatorio

TIPOLOGIE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI
AMMINISTRATIVE:

- 2) Errata compilazione e-AAD (quantitativi);**
- 3) Errata indicazione del codice dell'Ufficio Doganale di esportazione;**
- 4) Consegna presso soggetti terzi;**
- 5) Omessa/ritardata trasmissione telematizzazione accise**
- 6) Errata compilazione registro**



Regime sanzionatorio



Art. 50 D.L.sv. 504/95

1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.